

Decreto n. 8  
Del 03.02.2025

#### IL DIRETTORE

- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l'art. 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (InPA) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l'art. 37 rubricato “accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici”;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
- VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la L. 23 agosto 1988, n. 370, “Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTA la L. 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l'art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta L. 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, con riferimento ai disturbi specifici dell'apprendimento (c.d. “DSA”), convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE GDPR 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTI i DD.Lgss. 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
- VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA la L. 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;
- VISTO il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA la L. 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;
- VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35, e ss.mm.ii.;
- VISTA la L. 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
- VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
- VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508” e i relativi decreti attuativi;
- VISTO il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96, in particolare l’art. 22-bis;
- VISTA la L. 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni nella L. 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l’art. 64-bis, comma 3;
- VISTO il D.I. 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il D.M. 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2019, n. 1, recante “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25”;
- VISTO l’art. 1, comma 892, della L. 30 dicembre 2020, n. 178;
- VISTO il D.M. 9 febbraio 2024, n. 430, con cui venivano ripartite le risorse di cui all’art. 1, comma 892, della L. 30 dicembre 2020 n. 178;
- VISTO il C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022;

VISTO il C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024, in particolare l'art. 164 "Accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo";  
VISTO il C.I.N. Istruzione Università e Ricerca 2024-2027, sezione Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, del 4 aprile 2024;  
VISTO l'accordo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro, sottoscritto dal MUR e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria in data 26 gennaio 2024;  
VISTO il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM";  
VISTA la nota del M.U.R. – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 23 aprile 2024, prot. n. 6000, avente ad oggetto "Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio, modelli viventi. Reclutamento e stato giuridico";  
VISTA la nota del M.U.R. – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 24 giugno 2024, prot. n. 8969, avente ad oggetto "Personale tecnico e amministrativo: indennità EQ, nuovo ordinamento professionale, nuovi profili tecnici";  
VISTA la nota del M.U.R. – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 28 ottobre 2024, prot. n. 14764, avente ad oggetto "I. Reclutamento docenti a.a. 2024/2025: tempo indeterminato, incarichi a tempo determinato, contratti fino ad avere titolo. II. Reclutamento personale tecnico-amministrativo e nuove figure a.a. 2024/2025";  
VISTO i profili professionali disciplinati dal C.C.N.L. Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024;  
VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci» di Salerno;  
VISTO il verbale n. 4 del 29 febbraio 2024, con il quale il Consiglio Accademico ha proposto l'ampliamento delle dotazioni organiche del Conservatorio con la previsione di n. 10 figure di Accompagnatori al pianoforte;  
VISTA la delibera n. 16 del 20 marzo 2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha istituito n. 10 posti di Accompagnatori al pianoforte;  
ATTESO che con D.D. n. 226 del 6 dicembre 2024 è stato indetto il "Concorso per soli titoli per la formazione della Graduatoria d'Istituto relativa al profilo professionale di Accompagnatori al pianoforte per la copertura di posti vacanti presso il Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci» di Salerno";  
VISTO il D.D. n. 4 del 15 gennaio 2025 con il quale è stata approvata in via definitiva la Graduatoria d'Istituto permanente per il profilo professionale di Accompagnatori al pianoforte;  
DATO ATTO che è necessario procedere alla determinazione dei posti oggetto di riserva per soggetti appartenenti alle categorie di cui all' Articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, Articolo 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e soggetti equiparati, Articolo 1014 e Articolo 678, comma 9, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonché Articolo 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;  
CONSIDERATO che le riserve vengono applicate ai posti di personale tecnico-amministrativo complessivamente messi a concorso;

**DISPONE**

**Art. 1**

Le quote di riserva di posti ai fini dell'accesso al pubblico impiego per il Conservatorio di Salerno sono determinate come di seguito riportato:

**NUMERO DI POSTI DI PERSONALE T.A.: 50  
FACOLTA' ASSUNZIONALI: N. 9 POSTI**

**Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci"**

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125, Salerno - tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659 - pec: conservatoriosalerno@pec.it

peo: protocollo@consalerno.it - sito web: www.consalerno.it

Determinazione quote di riserva per categoria:

| Categoria di riserva  | Calcolo                        | Posti a riserva | Personale interno riservista | Posti definitivi |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68   | 7% dei posti in organico       | 4               | 3 unità                      | 1 unità          |
| Articolo 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e soggetti equiparati  | 1% dei posti in organico       | 1               | 1 unità                      | 0 unità          |
| Articolo 1014 e Articolo 678, comma 9, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66   | 30% dei posti messi a concorso | 3               | 0 unità                      | 3 unità          |
| Articolo 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74 | 15% dei posti messi a concorso | 1               | 0 unità                      | 1 unità          |
| <b>TOTALE 5 unità</b>   |                                |                 |                              |                  |

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e pertanto il totale dei posti a riserva viene rideterminato come di seguito riportato: **N. 4 POSTI**

In relazione al limite sopra riportato, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del DPR 487/1994 si procede alla proporzionale riduzione dei posti da riservare, con arrotondamento all'unità superiore, per ciascuna delle categorie previste secondo la legge:

| Categoria di riserva  | Posti calcolati | Posti rideterminati |
|---|-----------------|---------------------|
| Articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68   | 1               | 1 unità             |
| Articolo 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e soggetti equiparati  | 0               | 0 unità             |
| Articolo 1014 e Articolo 678, comma 9, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66   | 3               | 2 unità             |
| Articolo 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74 | 1               | 1 unità             |
| <b>TOTALE 4 unità</b>   |                 |                     |

il Direttore  
Fulvio Artiano

